

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1955

(31^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (Di iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag. 361, 362, 363, 364, 366, 367, 373, 374
ANGRISANI	372
BATTISTA	370
BRAITENBERG	365
BUGLIONE	372
BUSONI	363
BUSSI	362, 364
DE LUCA	366, 367, 369, 370
GERVASI	363, 364, 372
MOLINELLI	361, 363, 364, 365, 369, 370, 372, 374
MORO	366, 367, 368, 371
ROVEDA	368, 369, 371, 372
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'indu- stria ed il commercio . . .	362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 374
TARTUFOLE	362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 374

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo,

Gervasi, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Tartufole e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

La Sottocommissione che, come si ricorderà, era stata nominata nella seduta precedente, dopo aver compiuto un lavoro cospicuo, ha elaborato un testo degli articoli da 3 a 11, che viene ora distribuito.

Possiamo quindi iniziare l'esame dell'articolo 3, a cominciare dal capoverso, essendo stato già approvato il primo comma nella seduta precedente.

MOLINELLI. Signor Presidente, il testo proposto dalla Sottocommissione viene messo a nostra disposizione solo in questo momento; e, pur rendendomi conto della necessità di una rapida conclusione del dibattito, ritengo conveniente che sia lasciato un po' di tempo affinché i componenti della Commissione possano esaminare il nuovo testo con la debita attenzione.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

TARTUFOLI. La preoccupazione del senatore Molinelli non è infondata, ma giacchè egli è d'accordo con noi sulla necessità di una rapida procedura, gli domando se non sia preferibile riprendere senz'altro l'esame del disegno di legge, esaminando soprattutto le nuove proposte con la massima ponderazione, salvo sospendere e rinviare la discussione di quegli articoli sui quali fosse necessario un approfondimento ulteriore.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo non si oppone a un rinvio giustificato dalla necessità di uno studio più accurato; tuttavia, avendo avuto i vari indirizzi politici una rappresentanza adeguata nella Sottocommissione...

TARTUFOLI. Non vi è stata nessuna delega!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Gradirei che mi si lasciasse esprimere compiutamente il mio pensiero. Sebbene, dunque, la Commissione abbia conservato integri i suoi poteri, volevo far presente che, a mio giudizio, il grosso del problema può considerarsi già deliberato nella Sottocommissione. D'altronde il nuovo testo non è il frutto di una revisione sostanziale, bensì di un coordinamento non antitetico a quanto il progetto Moro aveva già definito. Poichè non c'è stato insomma alcun capovolgimento dei principi fondamentali, e semmai solo l'inserimento in aggiunta di taluni concetti al di là di quanto chiedevano gli stessi proponenti, credo che si possa procedere nell'esame del progetto senza temere di affrontare una materia non cognita.

Sono peraltro a disposizione della Commissione per ogni deliberazione che vorrà prendere.

TARTUFOLI. Debbo rammaricarmi di aver interrotto l'onorevole Sottosegretario. Ma è un mio difetto che i colleghi di questa Commissione conoscono e perdonano, al quale l'onorevole Sottosegretario, nuovo di questa Commissione, non è abituato.

Ribadisco però il concetto che alla Sottocommissione non è stata data alcuna delega

e che pertanto restiamo nell'obbligo di discutere con la massima ponderazione articolo per articolo il testo elaborato, rinviando eventualmente l'esame di quei punti sui quali riteremo necessario un più profondo esame.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni, così resta stabilito.

Riprendiamo, pertanto, l'esame degli articoli:

Art. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 6, sentito il parere della Commissione comunale per le attività artigiane.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta è equivalente alla iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

BUSSI. Già ho fatto presente al relatore l'opportunità che, nel secondo comma dell'articolo, le parole: « sentito il parere della Com-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

missione comunale», siano sostituite con le altre: «sentita la Commissione comunale». La Commissione non deve infatti esprimere un parere discrezionale — come potrebbe lasciar pensare il testo attuale —, ma solamente accertare dati di fatto.

GERVASI. Propongo un emendamento aggiuntivo al secondo comma. Dopo le parole. «sentito il parere della Commissione comunale per le attività artigiane», dovrebbero essere aggiunte le seguenti: «La domanda dell'impresa artigiana sarà presentata alla Commissione comunale, la quale la trasmetterà alla Commissione provinciale col proprio parere». La ragione dell'emendamento è di indole pratica. La Commissione provinciale deve domandare il parere della Commissione comunale: ora se la domanda viene presentata direttamente alla Commissione comunale (e i rapporti fra cittadino e Comune sono più diretti che non quelli tra cittadino e Provincia) si ha anzitutto una maggiore aderenza alla realtà e in secondo luogo un risparmio di tempo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Accetto l'emendamento del senatore Bussi. Due riserve debbo invece fare per l'emendamento del senatore Gervasi. La prima è di indole generale: cerchiamo di non trasformare la legge in un regolamento. Temo che l'emendamento Gervasi finirebbe per appesantire il testo proposto. La seconda riserva è di natura pratica: se una domanda perviene alla Commissione provinciale, questa dovrebbe spedirla alla Commissione comunale, che a sua volta dovrebbe rinviarla alla provinciale. Perchè stabilire regole assolute?

TARTUFOLI. Se fosse approvato l'emendamento Bussi accettato dal Governo, nell'emendamento proposto dal senatore Gervasi dovrebbe essere in ogni caso soppresso il riferimento al parere.

MOLINELLI. Questo probabilmente è uno dei punti che un rinvio avrebbe permesso di chiarire. Ad ogni modo mi sembra che effettivamente l'emendamento aggiuntivo provocherebbe una maggiore complicazione.

BUSONI. Tenuta presente l'opportuna modifica proposta dal senatore Bussi, se si vuole poi accogliere il suggerimento del senatore Gervasi, alla fine del comma potrebbero aggiungersi le seguenti parole: «dietro inoltro della domanda di iscrizione da parte della Commissione comunale, che la trasmette corredata con i risultati dei suoi accertamenti».

GERVASI. Comunque non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto allora in votazione l'emendamento del senatore Bussi al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con l'emendamento già approvato.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti fondamentali previsti dagli articoli 1, 2 e 2-bis o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'aggettivo «fondamentali» dovrebbe essere soppresso, perchè non si evinca *ex adverso* la accessorietà di taluni requisiti previsti dagli articoli 1, 2 e 2-bis contrapposta alla essenzialità di altri.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'aggettivo «fondamentali» proposta dal Sottosegretario di Stato.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne di-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

sponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 8, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La Commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale decide in camera di consiglio sentito il Pubblico ministero.

BUSSI. Le parole « in via definitiva » mi sembrano superflue: ogni organo decide per sé definitivamente, salvo i ricorsi ad organi superiori.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La dizione è usuale quando si vuole escludere il ricorso gerarchico ad un organo amministrativo superiore (in questo caso, in ipotesi, al Ministro). Restano salvi naturalmente i rimedi giurisdizionali.

BUSSI. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto allora ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho data lettura.

(È approvato).

Art. 5-bis.

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione per le attività artigiane quale organo consultivo su ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

La Commissione formula proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito della circoscrizione comunale ed esprime il suo parere sulle domande d'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 degli artigiani residenti nel Comune.

La Commissione dura in carica tre anni.

Poichè nell'articolo 3 è stato introdotto lo emendamento del senatore Bussi, per ragioni di coordinamento l'ultima parte del secondo comma, dopo le parole: « nell'ambito della

circoscrizione comunale », dovrà essere sostituita con la frase seguente: « ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge ».

MOLINELLI. La durata in carica della Commissione dovrebbe essere di 2 anni, analogamente a ciò che accade per le altre Commissioni comunali.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La durata triennale proposta dipende dal fatto che questa Commissione ha il suo elettorato, fra l'altro, anche nella Commissione provinciale. Abbiamo infatti ritenuto di non dover far eleggere direttamente dagli artigiani tutti i membri della Commissione comunale (come del resto di quella regionale) per non mettere a rumore ogni momento il mondo artigiano. La Commissione provinciale, come è noto, viene eletta ogni tre anni, e su questa, come organo cardine, si impernia anche la vita delle altre due Commissioni.

MOLINELLI. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 5-bis, nel testo che ho poc'anzi proposto.

(È approvato).

Art. 5-ter.

La Commissione comunale è nominata dal Sindaco e si compone di tre titolari di azienda artigiana eletti dal Consiglio comunale con il rispetto della minoranza, di tre titolari di azienda artigiana nominati dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e di un titolare di azienda artigiana designato dall'E.N.A.P.I.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

GERVASI. Anzitutto, invece del Sindaco, dovrebbe essere il Consiglio comunale a nominare i membri della Commissione. In se-

condo luogo, a mio giudizio, nella Commissione comunale, per le mansioni a cui è chiamata, dovrebbero prevalere gli elementi di nomina del Consiglio comunale. Secondo la proposta in esame, invece, tre sono eletti dalla Commissione provinciale ed uno è designato dall'E.N.A.P.I., mentre solo tre sono eletti dal Consiglio comunale. Propongo pertanto di portare almeno a cinque il numero di questi ultimi.

TARTUFOLI. Dal momento che le Commissioni comunali sono previste in tutti i Comuni, non sarebbe il caso di stabilire un numero di componenti variabile, per esempio da tre a sette, secondo la popolazione del Comune? Non è logico che per un Comune di montagna con trecento, quattrocento abitanti si debba costituire una Commissione di sette persone. Sarei poi d'avviso di demandare alla Commissione provinciale anziché al Presidente di essa la designazione di tre componenti della Commissione comunale. E credo che sarebbe opportuno specificare che gli artigiani nominati debbano esercitare la loro attività nel Comune.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Si è giunti al testo sul quale discutiamo, soprattutto per evitare un'elezione comunale accanto all'elezione provinciale. Il criterio logico sarebbe stato questo: poiché gli artigiani eleggono le Commissioni provinciali, la Commissione comunale deve essere una emanazione della provinciale. Se avessimo voluto rispettare in tutto la volontà degli artigiani, avremmo dovuto dire: si elegge la Commissione provinciale, e questa stabilisce una specie di sua delegazione in ogni Comune. Ma siccome vi era l'esigenza di tener conto delle istanze che la parte politica del senatore Gervasi ha qui difeso, cioè di una certa rappresentanza dei Consigli comunali che esprimono la volontà politico-amministrativa di varie categorie, si è giunti ad un compromesso, per cui tre membri della Commissione comunale sono designati dal Presidente della Commissione provinciale e tre dal Consiglio comunale.

Il provvedimento di nomina deve essere adottato da una persona fisica e giuridica insieme; ed in questo campo abbiamo voluto decentrare,

attribuendolo al Sindaco. Sono d'accordo col senatore Tartufoli sull'opportunità di stabilire una differenza fra i Comuni per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione. E d'accordo anche sulla necessità di precisare che i membri della Commissione debbano essere artigiani del Comune. Sulla proposta della designazione da parte della Commissione provinciale anziché del Presidente di questa, mi rimetto alla Commissione; però desidero farvi notare che vi sono provincie che hanno 200-300 Comuni: in questi casi la Commissione provinciale dovrà dedicare diversi giorni a votare a scrutinio segreto centinaia di nomi.

Quanto all'E.N.A.P.I. desidero dichiarare che cerchiamo di farne un vero ente di assistenza nazionale: vogliamo aumentare i fondi a sua disposizione, per mettere questo ente in condizioni di svolgere l'utile assistenza che si propone. Per queste ragioni abbiamo pensato di includere nelle Commissioni comunali un rappresentante dell'E.N.A.P.I.

BRAITENBERG. Mi pare sia un po' troppo gravoso per la Commissione provinciale dell'artigianato provvedere alla designazione dei membri delle Commissioni per tutti i Comuni della provincia. Il Presidente dovrebbe prendere informazioni, scrivendo a centinaia di Comuni. Si tratta di un lavoro considerevole. Anche per questo motivo credo che nei piccoli Comuni sia opportuno restringere il numero dei componenti.

MOLINELLI. Anch'io ritengo che nei piccoli Comuni una Commissione di sette artigiani sia eccessiva: in qualche caso essa probabilmente supererebbe il numero degli artigiani esercenti. Per quanto concerne il funzionamento, la Commissione avrebbe più agevolmente la capacità d'iniziativa se fosse presieduta dal Sindaco stesso. Io proporrei perciò che l'articolo 5-ter fosse così modificato: « La Commissione comunale è nominata dal Sindaco che la presiede e si compone di tre titolari di azienda artigiana eletti dal Consiglio comunale con il rispetto della minoranza, di un titolare di azienda artigiana designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e di un titolare di azienda artigiana designato dall'E.N.A.P.I., tutti residenti ed esercenti nel

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

Comune. Nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti il numero dei membri designati dal Consiglio comunale è elevato a cinque e quello dei membri designati dalla Commissione provinciale è elevato a tre ».

Solo il Sindaco può far funzionare la Commissione comunale, anche perchè i problemi dell'artigianato non riguardano solo gli artigiani ma l'economia generale del Comune.

MORO. Concordo nelle considerazioni degli onorevoli colleghi in ordine al numero dei componenti la Commissione nei minori Comuni. Propongo pertanto che nei piccoli Comuni la Commissione sia composta di cinque membri consentendo che nei Comuni di maggiore importanza il numero dei suoi membri possa essere elevato. La Commissione comunale, costituita dal Sindaco, potrebbe quindi comporsi di due titolari di azienda artigiana esercenti nel comune, eletti dal Consiglio comunale col rispetto della minoranza; da altri due titolari di azienda artigiana residenti nel Comune nominati dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e da un quinto imprenditore artigiano residente nel Comune, designato dall'E.N.A.P.I. Si potrebbe poi stabilire che, fermo restando il rapporto fra i componenti la Commissione eletti dal Consiglio comunale e quelli nominati dalla Commissione provinciale, la Commissione si integra sempre con un titolare di impresa artigiana designato dall'E.N.A.P.I.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vi è una difficoltà: il rispetto della minoranza. Su due nomi eletti la minoranza viene ad avere lo stesso peso della maggioranza. Perciò sarebbe preferibile distinguere solamente Commissioni di tre e di sette componenti, a seconda dell'entità dei Comuni.

DE LUCA. A mio avviso, non è esatto dire che la Commissione è nominata dal Sindaco: il Sindaco non fa che costituire la Commissione in base alle designazioni che riceve. Meglio sarebbe dire che la Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco.

Per quanto riguarda il numero dei componenti di queste Commissioni, è da tener presente che vi sono Comuni che hanno 150 abitanti

dove ci saranno poco più che un maniscalco e un falegname. In tal caso la Commissione non può essere composta da più di tre membri.

TARTUFOLI. Proporrei che questo articolo fosse formulato per la prossima riunione, pregando l'onorevole Sottosegretario di presentarci allora il testo definitivo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Questo si può fare anche nella seduta in corso.

PRESIDENTE, *relatore*. Non facendosi osservazioni, la discussione dell'articolo 5-ter è sospesa per il momento.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.

Art. 6.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonché ad aggiornarne i metodi produttivi in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni, alle attitudini ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con proprie norme regolamentari il suo funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

TARTUFOLI. Alla fine della lettera a), aggiungerei: « e del consumo », affinché si tenga conto delle possibilità del consumo, dato che molte volte ciò che è stato prodotto non viene consumato.

MORO. Non vedo l'utilità dell'emendamento. Esso rientra nel concetto di « possibilità locali » già chiaro nell'articolo. Si intende che si tratta di possibilità di produzione rapportate anche alla possibilità di assorbimento dei prodotti.

TARTUFOLI. Ma non è detto che debba essere assorbita localmente la produzione artigiana. Aggiungendo il concetto del consumo si dà lo spunto alla Commissione provinciale per considerare tutte quelle iniziative che possono favorire anche la vendita dei prodotti. Se vogliamo sviluppare la produzione, dobbiamo sviluppare anche il consumo. Ad ogni modo, modifico l'emendamento da me proposto alla fine della lettera a) nel senso di aggiungere, anziché le parole « e del consumo » le altre « tenuto conto degli orientamenti del consumo ».

MORO. Nella lettera a) dell'articolo 6 sono richiamate già le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani. Quindi vi è implicito il concetto del consumo.

DE LUCA. Concordo con l'osservazione del senatore Moro. Non ritengo sia necessario specificare oltre, quando già si è detto che si deve tener conto delle possibilità commerciali all'interno ed all'estero. Il commercio è fatto per mettere a contatto la produzione col consumo.

Poiché ho la parola, propongo che nella stessa lettera a) siano soppresse le parole « alle attitudini », che ritengo superflue; e che il terzo comma dell'articolo sia modificato formalmente come segue:

« La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento ».

TARTUFOLI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca alla lettera a) del secondo comma.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento De Luca al terzo comma.

(È approvato).

Con gli emendamenti già apportati l'articolo 6 risulta così formulato:

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

« Essa deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonché ad aggiornarne i metodi produttivi in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

« La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

« I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Art. 7.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

Essa è composta:

a) da sei imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da due lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dal Direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio;

e) dal Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

f) dal Presidente dell'Ente provinciale del turismo;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

h) da tre esperti scelti per cooptazione da tutti gli altri membri della Commissione.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), h) eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice presidente della Commissione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), hanno voto consultivo e possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ritengo che, per chiarezza legislativa, sia opportuno elencare separatamente i componenti della Commissione che hanno voto deliberativo e quelli che hanno voto consultivo.

TARTUFOLI. Il punto a) del secondo comma prevede che i sei imprenditori artigiani siano eletti dagli artigiani iscritti all'albo provinciale. In un primo tempo questa norma rimarrà inoperante, perchè gli albi non ci sono ancora.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per la prima composizione potrebbe provvedersi con una norma transitoria.

ROVEDA. Osservo anzitutto che la Commissione mi sembra pletorica. Inoltre, non riesco a capire cosa ci stiano a fare in questa Commissione i tre esperti.

A mio giudizio i sei artigiani sono expertissimi in materia e altrettanto potranno esserlo gli altri componenti della Commissione. Non vorrei che i tre esperti, invece di portare aiuto alla Commissione, vi portassero parecchia confusione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Su questo punto occorre avere idee chiare. Il senatore Roveda sa che anche nelle organizzazioni sindacali della sua parte, vi sono elementi che non sono autentici lavoratori del settore, ma che pur tuttavia fungono da segretari di federazione, in sostanza da esperti. Attraverso questa forma si vuole consentire l'immissione nella Commissione di persone che, pur dedicando la loro attività ai problemi dell'artigianato, non sono tuttavia artigiani. Tali persone potranno portare la loro esperienza sindacale o tecnica. Penso che, per venire incontro all'esigenza prospettata dal senatore Roveda, si potrebbero far nominare tali esperti dagli artigiani stessi, ma l'importante è che essi partecipino alla Commissione. Solo in tal modo, ad esempio, i senatori Gervasi e Moro, che artigiani attualmente non sono, ma hanno grande competenza, potrebbero far parte di una Commissione provinciale.

MORO. A mio avviso è necessario che gli esperti siano inclusi nella Commissione, perchè gli artigiani in genere hanno una competenza completa solo nel loro specifico settore di mestiere. Anche i più preparati non sono spesso idonei ad affrontare tutti i numerosi e gravi problemi giuridici ed economici che assillano l'artigianato. Gli artigiani di Firenze, ad esempio, che alimentano molto attivamente le correnti di esportazione, sanno quanto sia loro prezioso, per quanto concerne i problemi del commercio con l'estero, l'ausilio degli esperti. Consentire quindi l'inclusione nelle Commissioni provinciali di esperti, scelti per cooptazione dai membri stessi della Commissione, mi sembra non possa dar luogo ad inconvenienti, mentre invece assicura alle Commis-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

sioni il contributo di preziose competenze. Aderisco poi alla proposta del rappresentante del Governo di articolare la Commissione, distinguendo i componenti con diritto di voto deliberativo da quelli che hanno voto consultivo. Naturalmente gli esperti debbono avere voto deliberativo.

MOLINELLI. Penso che, una volta accettata l'inclusione dei tre esperti, si debba tener conto dei diritti di una eventuale minoranza che potrebbe esistere in seno ad una Commissione provinciale. Quindi proporrei si dicesse: « tre esperti scelti per cooptazione da tutti gli altri membri della Commissione, tenuto conto dei diritti delle minoranze ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Nella sostanza possiamo essere d'accordo, ma per una questione di principio è inopportuno parlare di maggioranze in Commissioni di questo genere. Tale concetto può essere pericoloso, trattandosi di organismi di carattere sindacale e di categoria. Si può obiettare che, di fatto, queste Commissioni potranno avere una colorazione. Per ovviare alla difficoltà possiamo stabilire che gli esperti debbono essere eletti con la maggioranza qualificata dei due terzi.

MOLINELLI. Riconosco la fondatezza della osservazione dell'onorevole Sottosegretario e mi dichiaro disposto ad accettare il principio di una maggioranza qualificata.

ROVEDA. Come già ho dichiarato, dubito della necessità di questi tre esperti. In queste Commissioni, nonostante la migliore volontà, saranno rappresentati degli interessi e mi sembra che la presenza di esperti, anche cooptati, rappresenti un'interferenza, a meno che non si definisca esattamente cosa debbono essere questi esperti: ma in questo caso si entra nel campo sindacale. Si potranno cioè cooptare tre esperti in campo sindacale, e non dimentichiamo che attualmente, di fatto, le organizzazioni sindacali sono appunto tre. Eventuali pareri tecnici potranno sempre essere richiesti ad altre persone di volta in volta, ma dare a queste tre persone voto deliberativo e una

posizione stabile nella Commissione non mi sembra opportuno.

TARTUFOLI. Osservo al collega Roveda che non è la prima volta che in un disegno di legge si parla di esperti. La preoccupazione del senatore Roveda, che possa trattarsi di persone sostanzialmente estranee al mondo dell'artigianato, è superata dal fatto che questi esperti verranno nominati dalla Commissione stessa, cioè dagli imprenditori artigiani, dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio, da lavoratori dipendenti da imprese artigiane e da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. Quindi l'elettorato di questi tre esperti è qualificato a scegliere persone che risulteranno utili all'attività della Commissione.

DE LUCA. Dobbiamo mantenere, a mio avviso, la dizione generica di « esperti », senza riferirci *a priori* a sindacalisti, tecnici od altro. Ciascuna Commissione potrà avere bisogno di un esperto dell'uno o dell'altro tipo: una Commissione potrà aver bisogno di un esperto commerciale, un'altra potrà ritenere necessaria la presenza di un sindacalista. Solo le singole Commissioni possono concretamente determinare di quali competenze abbiano bisogno.

Personalmente credo che gli esperti siano non solo utili, ma addirittura necessari. Voi comprendete che in molte provincie gli artigiani nulla conoscono all'infuori del loro mestiere ed hanno assoluta necessità di persone colte che possano assisterli nei molteplici aspetti dei problemi dell'artigianato. Accolgo naturalmente la proposta dell'onorevole Sullo perchè tali esperti siano eletti con maggioranza qualificata, così da ovviare all'inconveniente, forse inevitabile in Italia, prospettato dal senatore Molinelli.

MOLINELLI. Ricordo che stiamo discutendo su un testo di cui abbiamo preso visione da poco, un testo quindi che non abbiamo potuto esaminare organicamente. Il fatto che i tre esperti abbiano voto deliberativo mi sembra possa spostare l'equilibrio della Commissione. Io comprendo che la loro collaborazione può risultare preziosa, ma non capisco perchè debbano avere voto deliberativo. Vorrei pertanto

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

pregare l'onorevole Presidente di accantonare anche la discussione dell'articolo 7, per consentirne un approfondito esame.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Senatore Molinelli, se dovessimo accettare il suo principio fino alle ultime conseguenze, il voto deliberativo dovrebbe essere riservato ai soli artigiani eletti; invece si dà voto deliberativo anche al rappresentante dell'E.N.A.P.I., al rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio e ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Prefetto.

MOLINELLI. Perchè questi lavoratori vengono nominati dal Prefetto?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il senatore Moro mi ha fatto giustamente osservare che se i lavoratori fossero stati eletti dagli artigiani che sono i loro datori di lavoro, avremmo finito per avere nella Commissione dei lavoratori ligi agli interessi padronali. L'unica soluzione era di farli nominare dal Prefetto, proprio per difendere gli interessi dei lavoratori.

Tornando agli esperti: è nostra intenzione fare intervenire nelle Commissioni queste persone per evitare che assuma di fatto una posizione esclusivamente dominante il rappresentante dell'E.N.A.P.I., che potrebbe essere l'unico non lavoratore manuale. Riconoscete perciò che l'impostazione nostra non è affatto demagogica. Mi sembra che dalla vostra parte, discutendosi la legge Bonomi, fu osservato che nei consigli dei coltivatori diretti chi manovrava tutto, anche senza avere diritto a voto, era il segretario, perchè era un intellettuale.

MOLINELLI. Penso che i lavoratori potrebbero essere eletti per il tramite delle organizzazioni sindacali.

TARTUFOLI. Mi pare che i problemi dibattuti possano sintetizzarsi in due. Primo, se gli esperti debbano avere voto deliberativo o voto consultivo. Secondo, come e da chi debbano essere nominati.

Penso che, se si dà voto deliberativo ai membri esperti, sia opportuno, per superare

qualsiasi opposizione e preoccupazione, farli eleggere dalle autentiche forze artigianali della provincia. È ovvio che persone scelte dai diretti interessati godranno la fiducia della Commissione e potranno dare alla Commissione stessa gli indispensabili suggerimenti tecnici e il peso del loro voto.

MOLINELLI. La norma non dice neppure con che sistema si faccia la presentazione dei candidati.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Siffatte disposizioni sono di natura regolamentare, ed in sede regolamentare verranno precisate, sia pure secondo gli orientamenti che il Parlamento vorrà indicare.

DE LUCA. Dissento dall'opinione del senatore Tartufoli a proposito degli esperti. La funzione dell'esperto è tutta particolare, e metterla alla mercè della battaglia elettorale non mi sembra conveniente. Il sistema d'elezione più convincente mi sembra quello della cooptazione.

MOLINELLI. Propongo un emendamento alla lettera c). In armonia con altre norme similari, il Prefetto dovrebbe nominare i due lavoratori dipendenti da imprese artigiane su designazione delle organizzazioni sindacali.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sarebbe opportuno portare il numero dei rappresentanti di cui alla lettera c) da 2 a 3.

TARTUFOLI. Se si dovesse accettare l'emendamento del senatore Molinelli, anzichè « su designazione delle organizzazioni sindacali », si potrebbe dire: « fra designati dalle organizzazioni sindacali », affinchè sia chiaro che al Prefetto resta una facoltà di scelta.

BATTISTA. Non riesco a capire come si possa pensare di fare eleggere gli esperti da tutti gli artigiani. Si vogliono fare due liste, una di esperti e una di non esperti? La cosa sarebbe quanto mai strana.

Bisogna inoltre tenere presente che ciascuna provincia ha proprie esigenze particolari: in

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

una possono prevalere gli interessi del credito, in un'altra quelli del commercio con l'estero. Con quale criterio l'elettore saprà scegliere l'esperto utile alle diverse esigenze? Non solo, ma lo vedete voi il direttore di un'azienda di credito, per esempio, che si mette a fare la campagna elettorale per essere eletto membro della Commissione provinciale? Quindi la soluzione migliore è l'elezione di secondo grado, per cui sarà un ristretto numero di persone che, con cognizione di causa, potrà stabilire di quali esperti si deve giovare.

MORO. Concordo col senatore Battista. La questione è importante, come possono comprendere i colleghi che hanno esperienza di Commissioni analoghe, presso le quali si è visto che la parola fondamentale è stata sempre detta dagli esperti. Nella realtà delle cose molto spesso gli esperti sono anche esponenti sindacali oppure sono impegnati nelle stesse organizzazioni. Nel mondo artigiano molto spesso è proprio in sede di organizzazione di categoria o di sindacato e soltanto in questa sede che si formano o si acquisiscono particolari esperienze, proprio perchè il singolo imprenditore artigiano non ha possibilità o modo o tempo di farlo. Si tratta pertanto di esperti o tecnici che godono vasta rinomanza negli ambienti artigiani.

Raccomando perciò alla Commissione di accogliere il principio della cooptazione, eventualmente riservando il diritto di voto ai rappresentanti artigiani nella Commissione. L'elezione degli esperti direttamente operata dalla base è sconsigliabile per un'infinità di inconvenienti pratici. Si correrebbe il rischio fra l'altro di portare nella competizione elettorale i politici piuttosto che i tecnici, mentre è interesse di tutti e soprattutto degli artigiani che della Commissione facciano parte gli uomini più esperti.

TARTUFOLI. Voglio ricordare di aver presentato una proposta intermedia per superare le difficoltà frapposte dai colleghi dell'estrema, che sembrano irrigidirsi sul problema del voto deliberativo degli esperti. E vorrei dimostrare di non aver fatto una proposta inconsiderata.

In ogni provincia avviene solitamente che

vi siano 5 o 6 persone che si sono fatte apprezzare in tutto il settore artigianale, al di sopra dei loro indirizzi politici. Per citare un caso particolare, nella mia provincia il segretario del mio partito è stimato anche dai comunisti per la profondità della conoscenza di questi problemi e per l'attività instancabile che ha svolto per la loro soluzione. Ora credete voi che le due confederazioni, la Generale e la Nazionale, non sapranno dire la loro parola in sede provinciale, suggerendo i nomi delle persone adatte? La confusione che i senatori Battista e De Luca temono non vi sarà affatto, perchè i nomi dei candidati saranno diffusi dalle associazioni di categoria, e l'elettorato avrà un sicuro orientamento.

Se poi i colleghi dell'estrema vogliono superare la pregiudiziale del voto deliberativo, io non insisto nella mia proposta.

ROVEDA. Noi vogliamo evitare che, in pratica, la Commissione provinciale sia dominata dai tre esperti, che poi non sono sempre esperti obiettivi, ma portatori di determinati interessi. Un organismo il quale abbia bisogno di pareri tecnici è sempre in condizione di rivolgersi ai competenti dei vari settori. Stabiliamo allora che la Commissione ha sempre diritto di consultare non tre ma dieci esperti o anche più, ogni volta che ne abbia bisogno, restando chiaro però che gli esperti non fanno parte della Commissione.

In verità l'esperto nella materia artigianale è proprio l'artigiano. Atteniamoci a quelle che, dopo tutto, sono anche le regole normali della legislazione italiana, e senza creare malumori seguiamo il criterio che ho testè indicato. In nessuna Commissione analoga si rinuncia al consiglio dei tecnici, ma nessuno ha mai pensato di fare entrare questi tecnici nelle Commissioni e con voto deliberativo. Intendo prospettare una questione di principio su tale argomento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Si tratta veramente di una questione di principio, su cui a mia volta richiamo l'attenzione della Commissione. Ricordo al riguardo che il Parlamento ha votato, alcuni mesi fa, una legge sull'assistenza medico-farmaceutica ai coltivatori diretti, stabi-

lendo il principio che i rappresentanti presso le Casse mutue provinciali elette dai coltivatori diretti possono anche non essere coltivatori. La ragione è evidente. Ora, escludere dalla Commissione provinciale per l'artigianato gli esperti sarebbe una decisione ben singolare, perchè mentre vorrebbe tendere ad aumentare al massimo l'autonomia dell'artigianato, in realtà la limiterebbe. Voi ritenete forse che le cause debbano essere difese senza avvocati? Se all'artigiano togliete il rappresentante della categoria fate il suo interesse? Non volete gli esperti? Fate pure. Ma stabilite almeno che i rappresentanti degli artigiani possano non essere artigiani, cosicchè gli artigiani stessi stabiliranno nel modo migliore i loro rappresentanti senza limitazioni.

GERVASI. Dalla formulazione dell'articolo e dalla discussione che ne è nata emergono opposte tendenze, tutte degne di apprezzamento. Mi si permetta di esprimere ora qualche convincimento personale. Anzitutto, come ebbi già modo di segnalare in sede di sottocommissione, sarebbe opportuno portare da 6 a 9 i rappresentanti artigiani, se è giusto, come è giusto, che gli interessi della categoria debbano avere la prevalenza nella Commissione.

Se si accetta questa proposta, molte delle questioni sul tappeto verrebbero sgombrate perchè, nonostante gli impegni di lavoro dei rappresentanti artigiani, vi è una sufficiente certezza che nelle riunioni della Commissione sarà assicurata la maggioranza della categoria.

Per quanto riguarda poi gli esperti, non posso concordare col senatore Roveda, la cui opinione può essere sostenibile in altre sedi sindacali ma non in relazione all'artigianato. Infatti la prassi dell'organizzazione sindacale artigiana si discosta alquanto da quella di altre categorie, e l'eliminazione dei tecnici come membri della Commissione non sarebbe un saggio provvedimento. È opportuno invece che l'esperto svolga un lavoro continuativo in seno alla Commissione, ciò che non si avrebbe invece ove la Commissione dovesse ricorrere, sui vari problemi e in tempi diversi, alle persone più disperate.

Giacchè i rappresentanti dell'Ente del turismo, del Consorzio dell'istruzione tecnica,

dell'Ufficio del lavoro e dell'Ufficio industria e commercio avranno una funzione puramente decorativa, è bene che gli artigiani siano aiutati dagli esperti, soprattutto per le questioni di carattere tecnico, poichè l'artigiano non può essere a conoscenza di tutti i problemi dei vari mestieri.

Quanto al sistema d'elezione, preferibile è quello di secondo grado, al fine di evitare il confronto diretto fra l'elezione dell'imprenditore e quella dell'esperto, dato che le rispettive funzioni si svolgono su un piano diverso.

Sarei poi d'accordo col senatore Molinelli sul voto consultivo, senza farne però una questione di principio.

ANGRISANI. Per essere il meno esperto di questa materia, esprimo il mio compiacimento di vedere tanti esperti in questa Commissione. Bisogna infatti riconoscere che ciascuno ha portato un contributo positivo. L'accordo però non è stato trovato. Credo di poter indicare il punto di conciliazione in questa proposta: fra i componenti della Commissione, 6 debbono essere eletti fra gli imprenditori artigiani e 3 fuori di tale categoria sicchè, senza bisogno di ricorrere all'elezione di secondo grado, saranno gli stessi interessati, per la propria utilità, a scegliere questi 3 fra le persone esperte nelle materie tecniche.

MOLINELLI. Se dovessi in questo momento votare su questo articolo, dovrei esprimere voto contrario. Ma poichè non ho intenzione di dar voto contrario, prego la Commissione di sospenderne la discussione, in modo che alla prossima seduta possiamo discutere su una formulazione definita e concordata.

BUGLIONE. Sono contrario alla sospensiva e pregherei la Commissione di voler decidere in questa seduta.

ROVEDA. Anche io ritengo sia opportuno continuare; e vorrei presentare un emendamento per sostituire l'alinea h) col seguente comma:

« La Commissione provinciale può sentire, ogni volta che lo ritiene opportuno, il parere di esperti da essa designati ».

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Molinelli.

(Non è approvata).

Riunendo insieme le varie proposte che sono state fatte, e che sono conciliabili con la sostanza del testo della Sottocommissione, l'articolo risulterebbe così formulato:

Art. 7.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della Provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

d) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

e) da tre esperti scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo.

I membri di cui al comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Metto in votazione il primo ed il secondo comma.

(Sono approvati).

Metto in votazione il terzo comma, fino alla lettera d) compresa.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento del senatore Roveda, tendente a sostituire l'alinea e) col seguente comma: « La Commissione provinciale può sentire, ogni volta che lo ritiene opportuno, il parere di esperti da essa designati ».

(Non è approvato).

Metto ai voti la lettera e) di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Metto in votazione i commi quarto, quinto e sesto.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5-ter, che mi viene proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato in questo nuovo testo:

Art. 5-ter

La Commissione comunale è costituita con provvedimento del Sindaco.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, essa è composta di tre titolari di imprese artigiane esercenti nel Comune, di cui due eletti rispettivamente dal Consiglio comunale e dalla Commissione provinciale per l'artigianato e uno designato dall'E.N.A.P.I.

Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, la Commissione è composta di sette titolari d'imprese artigiane esercenti nel Comune, di cui:

a) tre eletti dal Consiglio comunale col rispetto della minoranza;

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)31^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

b) tre eletti dalla Commissione provinciale per l'artigianato;

c) uno designato dall'E.N.A.P.I.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

I predetti titolari di imprese artigiane devono risultare iscritti nell'albo di cui all'articolo 3 e nelle liste elettorali del Comune.

I servizi di Segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

I senatori Molinelli e Gervasi propongono di sostituire i primi quattro commi coi due seguenti:

« La Commissione comunale è costituita dal Sindaco che la presiede e si compone di tre titolari di aziende artigiane eletti dal Consiglio comunale col rispetto della minoranza, di un titolare di azienda artigiana designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e di un titolare di azienda artigiana designato dall'E.N.A.P.I., tutti residenti ed esercenti nel Comune.

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il numero dei membri designati dal Consiglio comunale è elevato a cinque e quello dei membri designati dalla Commissione provinciale è elevato a tre ».

TARTUFOLI. Proporrei di portare a 10.000 il numero limite degli abitanti.

MOLINELLI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento qualora si stabilisca che la Commissione è presieduta dal Sindaco.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se si impedisse agli artigiani di eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Commissione comunale, si

darebbe una patente di incapacità agli artigiani stessi.

MOLINELLI. Ritiro il mio emendamento e propongo il seguente emendamento subordinato: alla fine del primo comma aggiungere le parole: « che la presiede »; sopprimere conseguentemente il quarto comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento ora presentato dal senatore Molinelli.

(Non è approvato).

GERVASI. Secondo la proposta del senatore Tartufoli, il numero limite degli abitanti da 20.000 si dovrebbe portare a 10.000. Ma io penso che sia ancora troppo elevato. Proporrei di scendere a 2.000 abitanti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Penso che il senatore Gervasi potrebbe accettare la mia proposta conciliativa: 3.000 abitanti.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nei commi secondo e terzo, la cifra di 20.000 con quella di 3.000.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 5-ter così emendato.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.